

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 166

Adunanza 22 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16:20 in presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ ~~Presidente~~, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Luigi Genesis ICARDI~~, con l'assistenza di Paolo FRASCISCO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e l' Assessore ICARDI

(Omissis)

D.G.R. n. 15 - 2653

OGGETTO:

D.Lgs 152/2006, articoli 23 e 24. L.R. 40/1998, articolo 18. Valutazione di impatto ambientale di competenza statale "Linea ferroviaria Modane-Torino, adeguamento linea storica Bussoleno-Avigliana. Lotto 5: realizzazione sottostazioni elettriche Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: dismissione e demolizione linea primaria 66 kV Bussoleno e Collegno".

A relazione degli Assessori GABUSI e MARNATI

Premesso che:

in data 09.10.2020 la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO/126, successivamente perfezionata con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO/134 del 27.10.2020, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gli interventi "Linea ferroviaria Modane-Torino. Adeguamento linea storica Bussoleno - Avigliana. Lotto 5: realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno", allegando la documentazione progettuale, predisposta in formato digitale. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e l'Avviso al pubblico sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente;

con nota prot. n. 90282 del 5.11.2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale ha comunicato alla Regione agli Enti territorialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione, la procedibilità dell'istanza e la conseguente decorrenza dei termini per l'espressione dei rispettivi pareri, pari a 60 giorni, e quindi stabiliti nel 05.01.2021;

nell'ambito di tale procedimento la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3 del citato D.Lgs n. 152/2006, secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. n. 40/1998.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria;

la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con DD n. 3044 del 13.11.2020, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Dato atto, inoltre, che, da risultanze istruttorie coordinate dal Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture:

l'opera rientra nella Categoria progettuale di cui all'allegato II punto n.10 "Opere relative a: tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza" del D.Lgs n. 152/2006, e come indicato dal proponente, non ricade in siti di interesse comunitario;

gli interventi oggetto di richiesta si inquadrano nel progetto più ampio di adeguamento della tratta Avigliana-Bussoleno della linea storica Modane - Torino, lotti 5 e 6, e consistono nella realizzazione di due nuove Sottostazioni Elettriche (SSE) ad Avigliana e Borgone in sostituzione dell'esistente SSE sita in località Sant'Ambrogio, che sarà dismessa all'attivazione dei nuovi impianti (lotto 5) e nella successiva rimozione della linea primaria di alimentazione posta lungo la linea Torino-Modane nel tratto che va da Collegno a Bussoleno (lotto 6);

l'attuale alimentazione energetica della corrente elettrica della tratta Collegno-Bussoleno della linea ferroviaria storica Torino-Modane utilizza le SSE di Collegno, S Ambrogio e Bussoleno collocate lungo linea con cadenzamenti di 17 e 19 Km. La linea alimentante la ferrovia è ancora la linea primaria a 66 kV, che dai primi del 1900 provvede ad alimentare tutte le SSE della linea Torino-Modane. L'intervento prevede quindi la dismissione della linea primaria da Bussoleno a Collegno e l'adeguamento delle SSE di alimentazione secondo gli attuali standard tecnologici normativi riferiti alla capacità della linea, le cosiddette Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), documenti emanati come Decisioni o Regolamenti della Commissione europea. Il nuovo posizionamento sul territorio è dettato dalle norme tecniche per cui occorre distribuire lungo la linea le stazioni di trasformazione da 66 kV a 3 kV, ossia la tensione di funzionamento dei treni, con un distanziamento/cadenzamento 12, 14 e 10 km tra Collegno /Avigliana/ Bussoleno;

le attività predominanti saranno quelle di demolizione ed in particolare la rimozione di 3 conduttori in rame, la rimozione trefolo di guardia in rame, la rimozione in opera di catene d'isolatori, la rimozione di mensole metalliche, la rimozione e taglio di sostegni metallici (pali e tralicci), la demolizione parziale di plinti di fondazione in c.a. o in muratura;

la durata dei lavori è stimata in 620 giorni non consecutivi per l'intervento di realizzazione delle SSE e di 400 giorni non consecutivi per l'intervento di successiva demolizione della linea primaria a 66 kV. Il costo dei lavori relativi agli interventi è stimato in circa 29,2 M€ (realizzazione SSE) e 2,2 M€ (demolizione primaria);

nell'ambito dei lavori istruttori il Responsabile di procedimento ha convocato l'Organo Tecnico regionale a cui sono state convocate le Direzioni ed i Settori regionali interessati per competenza, l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e l'Autorità di bacino del Po. La riunione si è tenuta nella giornata del 04.12.2020 e l'assemblea ha convenuto non essere necessario richiedere integrazioni documentali ritenendo esaustiva la documentazione depositata;

a seguito dell'istruttoria condotta, considerati i contributi e pareri, comunque denominati, formulati dai componenti dell'Organo tecnico regionale, dall'Arpa Piemonte e da AIPo, si fornisce il parere regionale con le osservazioni di seguito riportate, con la conseguente specificazione delle prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni ritenute necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento e ai fini delle successive fasi progettuali e realizzative.

1 – Territorio e Paesaggio

Si prende atto che, come dichiarato nella Relazione Generale del progetto, non ci siano proposte alternative alla localizzazione delle SSE rispetto a quella progettata per questioni derivanti da esigenze tecniche e funzionali e che la collocazione delle SSE individuata in progetto risulta, non solo ma anche da confronti con le amministrazioni locali.

Il Settore regionale competente ha valutato che gli interventi in linea di massima appaiono compatibili rispetto alle destinazioni d'uso urbanistiche in atto, fermo restando che gli aspetti legati alla conformità urbanistica saranno oggetto di successive specifiche Conferenze di Servizi da attivarsi presso il Provveditorato OO.PP a cura del Proponente, successivamente alla conclusione della procedura in corso.

Il progetto nel suo insieme comporta un miglioramento della qualità paesaggistica ambientale, tuttavia, al fine di tutelare gli aspetti percettivi visivi, si propone il recepimento della seguente prescrizione:

1.1 – dovrà essere prestata particolare attenzione al corretto inserimento paesaggistico ambientale delle nuove SSE, prevedendo puntuali forme di mitigazione e di schermature dei volumi edilizi in progetto;

il Settore regionale Territorio e paesaggio ha evidenziato che nel caso in cui le previsioni progettuali necessitino di variante urbanistica, dovrà essere sviluppata la verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, non solo rispetto alle prescrizioni, ma anche rispetto agli indirizzi e direttive delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano stesso, tali valutazioni andranno effettuate nelle successive fasi procedurali per gli interventi in variante urbanistica ancorché non ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, secondo i disposti del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R, Regolamento per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale, e propone che nelle successive fasi progettuali:

1.2 – debba essere appurata l'eventuale presenza di usi civici negli ambiti destinati ad essere occupati dalle nuove SSE e dalle lavorazioni necessarie per la loro realizzazione nonché, con riferimento particolare alle aree di intervento in Comune di Borgone di Susa, la natura del limitrofo specchio d'acqua, per il quale occorre appurare se sussista o meno il vincolo di cui all'art. 142, c. 1 lett. b) del D.lgs 42/2004;

1.3 – l'autorizzazione paesaggistica, da acquisire ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nell'ambito delle successive fasi procedurali, debba fare riferimento agli interventi considerati nel loro complesso, provvedendo altresì a fornire le precisazioni sul quadro vincolistico richieste al suddetto pt. 1.2 nell'ambito della Relazione Paesaggistica;

per la realizzazione delle nuove sottostazioni elettriche, gli impatti a carico del paesaggio analizzati nello S.I.A. per la fase di esercizio, ricondotti prevalentemente all'alterazione del contesto paesaggistico in termini sia di compromissione fisica delle componenti interferite (principalmente sottrazione di suolo agricolo e di vegetazione) sia della sua percezione - comunque più marcati per la SSE di Borgone di Susa in quanto prevista in un ambito a maggiore naturalità - paiono complessivamente contenuti dalle previste mitigazioni (impianto di specie arbustive autoctone,

impiego di pavimentazioni drenanti laddove possibile), mentre risulta comunque limitato l'interessamento diretto di beni assoggettati a vincolo paesaggistico, fatti salvi gli approfondimenti sopra richiesti (pt 1.2), nonché della connessione ecologica rappresentata dalla rete idrografica; analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la fase di cantiere connessa a queste opere, anche in relazione alla prevista collocazione delle aree di cantiere stesse ed alla reversibilità dell'impatto; per quanto concerne le opere del lotto 6 relative alla dismissione dell'elettrodotto attuale, gli impatti a carico delle componenti e beni paesaggistici – maggiormente interferiti in questo caso - risultano essenzialmente riconducibili alla fase di cantiere, come tali reversibili, ad eccezione della dichiarata compromissione di ca. 125 mq di area boscata ripariale per rimozione di un traliccio, mentre in fase di esercizio è prevedibile, seppure in assenza di adeguate fotosimulazioni appoggiate a riprese da punti di vista significativi, che la dismissione della linea elettrica esistente configuri un miglioramento complessivo della percezione del contesto paesaggistico interessato;

il Settore Infrastrutture Strategiche regionale, valutato che ai fini del procedimento in corso non sono state riscontrate criticità sul progetto, propone sia recepito che:

1.4 – debba essere verificata la compatibilità dell'intervento con le previsioni progettuali sul tracciato della Tratta Nazionale della Nuova Linea Ferroviaria Torino; tale compatibilità dovrà essere dichiarata dal Richiedente nella relazione generale del Progetto Definitivo che verrà posto a base della gara d'appalto.

2 - Geologia ed idrogeologia

Per il lotto 5 - Realizzazione delle SSE di Avigliana e Borgone - è stato accertato dall'AIPo che gli interventi risultano collocati all'esterno della Fascia "B" del PAI e/o all'esterno delle zone che il PGRA colloca a rischio "Medio". Le due nuove SSE poco si riferiscono a opere civili di una qualche rilevanza e sono collocate in aree di pianura non interessate da criticità di versante, pertanto il Settore Geologico regionale non ha riscontrato la sussistenza di particolari criticità, rimandando alle ordinarie attenzioni di progettazione, nonché ai disposti di cui alla DGR n. 18-2555 del 9.12.2015;

tale lotto inoltre, prevedendo la realizzazione di opere che, in base alle planimetrie di dettaglio, non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come verificato dal Settore Tecnico regionale, non sono oggetto di autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n. 45/1989;

per il lotto 6 - Dismissione della linea primaria a doppia terna tra Bussoleno e Collegno - è stato accertato dall'AIPo che i sostegni di cui ai n. 86 e 87, benché ad una distanza dal corso d'acqua superiore a quella indicata dall'art. 96 - lett. f) del R.D. 523/1904, ricadono all'interno della fascia "A" del PAI; per tali interventi l'AIPo ha rilasciato parere favorevole ai fini idraulici, ex R.D. 523/1094, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di seguito elencate:

2.1 - la rimozione e/o il taglio dei sostegni deve essere eseguito fino a quota piano campagna, evitando di lasciare "spezzoni" e materiale vario di risulta fuori terra;

2.2 - nel caso in cui, per intervenute modifiche morfologiche del corso d'acqua, si verificassero erosioni di sponda che determinano l'emergenza delle strutture di fondazione dei tralicci, il Richiedente dovrà provvedere alla totale rimozione e all'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino e sistemazione dell'area coinvolta dal dissesto;

2.3 - il materiale proveniente dalle relative operazioni di demolizione/rimozione, dovrà essere conferito a cura e onere del Proponente in apposite discariche autorizzate, evitando la formazione di depositi permanenti in alveo e/o in prossimità dello stesso e l'alterazione delle sponde del fiume o delle opere presenti su di esse;

2.4 - nel corso dell'esecuzione degli interventi in progetto dovranno essere evitati danneggiamenti alle sponde e alle opere idrauliche esistenti;

2.5 – è fatto divieto di formare accessi permanenti in alveo e l'asportazione e/o la movimentazione di materiale litoide;

2.6 - tutte le pertinenze demaniali eventualmente interessate dalla opere in oggetto dovranno essere ripristinate al termine dello stesso;

2.7 - il Richiedente dovrà provvedere ad informare l'AIPo della data di inizio e di fine dei lavori;

2.8 - è a carico del Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il Richiedente pertanto dovrà valutare con attenzione il periodo di realizzazione delle opere che ricadono in area allagabile ai sensi del PGR, tenendo conto che le stesse dovranno essere programmate, ove possibile, nei periodi caratterizzati da una minore probabilità di accadimento degli eventi di piena;

2.9 - durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente dovrà attuare ogni provvedimento utile ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità;

2.10 eventuali modifiche al progetto presentato dovranno essere autorizzate dall'AIPo e l'esecuzione di opere difformi dallo stesso, o l'inosservanza delle prescrizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

2.11 - ogni ripristino che, a seguito dei lavori, si renderà necessario sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito a cura e spese del Richiedente.

2.12 – la Responsabilità per eventuali danni conseguenti alle opere in oggetto resta a totale carico del Richiedente;

per la rimozione della linea primaria il progetto prevede di utilizzare, per i sostegni contigui alla linea ferroviaria, un treno/cantiere, mentre per quelli non raggiungibili con tale modalità, di approntare cantieri puntuali, raggiungibili con i normali mezzi d'opera attraverso la viabilità esistente, ed ove necessario attraverso la realizzazione di nuove piste di accesso che interesseranno prevalentemente aree agricole e solo marginalmente boscate o coperte da arbusti. Parte dei pali e dei tralicci di sostegno della linea aerea ricadono, come verificato dal Settore Tecnico regionale, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n. 23 del 26/04/1984, la realizzazione degli impianti elettrici "nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il taglio della vegetazione arborea non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi", pertanto la rimozione e demolizione della linea elettrica, considerata come manutenzione straordinaria in dismissione e ripristino dello stato originale dei luoghi, non sono soggette alla autorizzazione prevista dalla L.r. n. 45/1989. Premesso quanto sopra, si propone che venga recepita la seguente prescrizione:

2.13 - qualora in fase di progettazione esecutiva si rendesse necessario realizzare opere accessorie che ricadono in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, quali piste di cantiere o piazzali di stoccaggio, che comportino una trasformazione o modifica del suolo, pur se temporanea, queste dovranno essere oggetto di autorizzazione, pertanto in sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentata al Settore regionale competente la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per le opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ed alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla D.D. 7 Febbraio 2018, n. 368 "L.r. 9 agosto 1989, n. 45 "Definizione della documentazione di cui all'articolo 7".

3 – Cantieri

Nella Relazione di cantierizzazione (doc. NT0I05D53RGCA0000001A) il proponente dichiara che tale documento definisce i criteri generali del sistema di cantierizzazione e sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore adeguare/ampliare/modificare la presente proposta sulla scorta della propria organizzazione del lavoro e di eventuali vincoli esterni. A tal proposito si richiede il recepimento delle prescrizioni di seguito elencate:

3.1 - In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà sviluppare, sia per i cantieri di realizzazione delle SSE che di demolizione della LP, un piano della cantierizzazione dettagliato, che individui le lavorazioni, le misure di mitigazione e di gestione ambientale del cantiere in tutte le sue fasi, chiarendo tempi di lavorazione e di stoccaggio dei materiali, le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino delle aree e delle piste di cantiere. Il piano dovrà inoltre indicare chiaramente quali piste di cantiere hanno carattere transitorio e quali definitivo, nonché le loro dimensioni. Il piano della cantierizzazione dovrà essere condiviso con gli Enti preposti al controllo.

3.2 - Sia per gli interventi di realizzazione delle SSE che di dismissione della linea primaria, nelle fasi di cantiere, ripristino e recupero ambientale dovranno essere adottate le strategie di controllo sulle specie esotiche invasive; specifiche misure di prevenzione, gestione, lotta, contenimento di tali specie sono disponibili ai seguenti link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

3.3 - Al termine dei lavori, ogni cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. In fase di progettazione esecutiva i progetti di ripristino dovranno essere condivisi con gli Enti preposti al controllo.

3.4 - In fase di cantiere, qualora si verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Regione Piemonte del 27/06/2012 n. 24-4049.

4 – Rischio amianto

Con riferimento alla campionatura effettuata sui terreni ad Avigliana, dove sono state rilevate tracce di amianto, preso atto di quanto confermato dal proponente in sede di Organo Tecnico Regionale, la presenza di amianto riscontrata è di origine naturale e in quantità inferiore rispetto ai limiti normativi, tuttavia si richiede il recepimento delle seguenti prescrizioni:

4.1 - A fronte degli approfondimenti eseguiti in fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà presentare un protocollo di gestione del rischio amianto in fase di cantiere, condiviso con Regione, Arpa, ASL a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori. Il protocollo dovrà riguardare sia i cantieri di realizzazione della nuova linea, che i cantieri di demolizione dei sostegni esistenti.

4.2 - Preliminarmente agli scavi dovranno essere effettuati sondaggi al fine di verificare/accertare la presenza di amianto. Il laboratorio che effettuerà le analisi per la ricerca dell'amianto deve essere qualificato dal Ministero della Salute; le analisi da effettuare sul campione "tal quale" (ovvero comprensivo anche dei clasti > 2 cm) per la determinazione degli

amianti, dovranno essere effettuate utilizzando una delle metodiche analitiche sotto riportate e previa macinazione. In via preliminare dovrà essere effettuata la ricerca qualitativa dell'amianto e dovrà essere sempre esplicitata la tipologia di amianto riscontrata.

matrice	metodo	UM
Aria	DM 06/9/94 All. 2b ISO 14966:2002	ff/l
Terre / rocce	MOCF/DC – DM 06/9/94 All. 3	Presenza / assenza
	DM 06/9/94 All. 1b Metodo ARPA U.RP.M951	Mg/kg - % P/P

4.3 - In presenza di materiali contenenti amianto, dovranno essere adottate procedure atte a mitigare la dispersione di fibre; all'esterno del cantiere dovrà essere realizzato un monitoraggio ambientale di amianto aerodisperso in corso d'opera da effettuare presso recettori sensibili. Il limite assunto quale soglia di allarme, in coerenza con le indicazioni dell'OMS, dovrà essere di 1 f/l determinata in SEM, in caso di superamento di tale soglia dovranno essere adottate le procedure previste nel DM 06/9/94. Dovranno, inoltre, essere previste delle soglie di Sorveglianza ed Intervento, per la definizione di tali soglie, si ritiene opportuno effettuare monitoraggi ambientali ante-operam. Durante la movimentazione dei materiali contenenti amianto, anche con concentrazioni di amianto inferiori al limite di 1000 mg/kg (0.1%), permane il rischio sanitario, pertanto, dovranno essere adottate le precauzioni previste dalla vigente normativa.

5 – Rumore e vibrazioni

Si richiede il recepimento della seguente prescrizione:

5.1 - In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà sviluppare un Piano di Monitoraggio Ambientale condiviso con Arpa Piemonte. Per la componente rumore e vibrazioni dovrà essere previsto il monitoraggio anche in prossimità della SSE di Avigliana e presso i cantieri relativi alle opere di dismissione. In fase di esercizio delle SSE dovrà essere pianificata almeno una misura che attesti il rispetto della normativa vigente relativa al rumore presso o in prossimità dei ricettori sensibili.

6 – Campi elettromagnetici

Si richiede il recepimento della seguente prescrizione:

6.1 - In merito alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici, il proponente dovrà provvedere alla stima della DPA per il tratto di cavidotto a 132kV interrato, progettato per il collegamento tra la cabina primaria di Enel e la nuova SSE di Avigliana e valutare l'eventuale necessità di aggiungere punti di monitoraggio lungo il tracciato del cavidotto a 132kV in Avigliana.

7 – Approvvigionamento inerti da costruzione

Si propone la seguente prescrizione:

7.1 – compatibilmente con le caratteristiche prestazionali imposte dagli standard ferroviari per le opere civili e nel rispetto del quadro economico, per la realizzazione degli interventi di cui è stato stimato un fabbisogno di 27.046 mc, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiali alternativi al naturale di cava nell'ottica di tutela delle risorse naturali di giacimento minerario.

8 - Rifiuti

Si propone il recepimento della seguente prescrizione:

8.1 - Rispetto alle possibili destinazioni dei quantitativi di rifiuti risultanti dalle demolizioni e smantellamento degli apparati preposti ad alimentare la linea ferroviaria storica Torino-Modane costituiti prevalentemente da metalli, anche pregiati ed isolatori ceramici/vetrosi, questi materiali in via prioritaria dovranno essere inviati ad impianti di recupero di materia, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale. Solo qualora sia stata accertata l'impossibilità del loro recupero, i rifiuti possono essere destinati a smaltimento. Al fine di intentare la valorizzazione dei rifiuti prodotti dalla realizzazione del progetto si prescrive l'adozione di criteri premianti per l'affidamento dei lavori alle imprese qualora assicurino il recupero di quel tipo di rifiuti ed in particolare quando tale recupero sia valorizzato nel quadro economico di progetto esecutivo.

Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

visto il verbale della riunione dell'OT regionale svoltosi in data 04.12.2020;

visto il parere del Settore A1819C, acquisito agli atti con prot. n. 61895 del 10.12.2020;

visto il parere del Settore A1610B, acquisito agli atti con prot. n. 62025 del 11.12.2020;

visto il parere del Settore A1606B, acquisito agli atti con prot. n. 61965 del 11.12.2020;

visto il parere del Settore A1812B, acquisito agli atti con prot. n. 62092 del 11.12.2020;

visto il parere di AIPO, acquisito agli atti con prot. n. 61945 del 11.12.2020;

visto il parere del Settore A1813B, acquisito agli atti con prot. n. 62193 del 14.12.2020;

visto il contributo della Direzione Ambiente, acquisito agli atti con prot. n. 62425 del 14.12.2020;

visto il contributo di ARPA Piemonte. [Dipartimento Valutazioni Ambientali S.S. Valutazioni Ambientali e Grandi Opere, acquisito agli atti con prot. n. 62214 del 14.12.2020.](#)

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, parere regionale favorevole nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente il progetto: "Linea ferroviaria Modane-Torino, adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5: realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno" localizzato in provincia di Torino, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi previsti, ritenute necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento e inerenti gli aspetti di seguito elencati:

- 1 - Territorio e Paesaggio;
- 2 - Geologia ed idrogeologia;
- 3 - Cantieri;
- 4 - Rischio amianto;
- 5 - Rumore e vibrazioni;
- 6 - Campi elettromagnetici;
- 7 - Approvvigionamento inerti da costruzione
- 8 – Rifiuti;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

di demandare alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, la trasmissione della copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/2006 per il prosieguo di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paolo FRASCISCO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 dicembre 2020.

ez/